

CIRCOLARE N. 14/2004

Coefficiente di remunerazione per l'applicazione della DIT sui redditi 2003

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

Con D.M. 30 marzo 2004, pubblicato nella G.U. 5 aprile 2004 n. 80, è stato fissato nella misura del **5%** il coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito (CRO) per l'applicazione della DIT sui redditi del 2003.

Il tasso sarà utilizzato dai contribuenti che adottano il cd. "metodo storico" per il calcolo della quota di reddito ad aliquota agevolata.

A tale riguardo riassumiamo le modalità di calcolo della DIT:

Il nuovo metodo

L'agevolazione DIT consiste nell'assoggettare ad aliquota agevolata la parte di reddito corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 209/2002 ai fini della determinazione della DIT:

- alla variazione in aumento del capitale investito non si applica l'incremento previsto dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 9/2000 – il cd. "moltiplicatore" del 40%;
- il coefficiente di remunerazione ordinaria è pari al saggio degli interessi legali.

Il metodo storico

Alternativamente al nuovo metodo, resta salva la possibilità di applicare le vecchie disposizioni che prevedono il coefficiente di remunerazione nella misura del 5% determinata con il D.M. citato in precedenza e l'applicazione del moltiplicatore del 40% alla variazione in aumento del capitale.

In tal caso tuttavia occorre considerare che:

- la variazione in aumento del capitale investito deve essere sterilizzata per un importo pari all'incremento della consistenza delle partecipazioni iscritte in bilancio rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- l'aliquota media IRPEG non può essere inferiore al 30% (22% per le società quotate). Ciò significa che per le società non quotate la quota massima di reddito agevolabile, per il rispetto della condizione del 30%, è pari al 26,67% del reddito imponibile.

Al fine della determinazione della DIT ricordiamo ancora che:

- si tratta dell'ultima applicazione dell'agevolazione, soppressa dalla riforma fiscale intervenuta;
- gli incrementi patrimoniali rilevanti ai fini DIT sono solo quelli effettuati alla data del 30 giugno 2001 ai sensi dell'art. 5 della L. n. 383/2001.